



Città di Castelfranco Veneto

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio S.U.C. e Attività Produttive con eventi correlati

MODULO D - DISCIPLINARE DEI MERCATINI
“NATALE SOTTO LE MURA” – EDIZIONE 2026/2027

Allegato all'Avviso pubblico per l'assegnazione delle casette dei mercatini “NATALE SOTTO LE MURA” di Castelfranco Veneto edizione 2026/2027

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare regola le modalità di utilizzo delle casette e degli spazi assegnati nell'ambito della manifestazione “Natale sotto le Mura 2026/2027” e costituisce parte integrante delle condizioni di assegnazione previste dall'Avviso pubblico.

La presentazione della domanda comporta, in caso di assegnazione, l'impegno a rispettare il presente Disciplinare, il contratto, le prescrizioni tecniche, organizzative e di sicurezza impartite dal Comune e la normativa applicabile all'attività esercitata.

ART. 2 – UTILIZZO DELLA CASETTA E CONFORMITÀ ALLA PROPOSTA

L'assegnazione della casetta è personale ed è riferita al soggetto e all'attività indicati nella domanda. È vietata la cessione, anche temporanea, della casetta o del relativo utilizzo a terzi, ferma restando la possibilità di avvalersi di personale dipendente, collaboratori, coadiuvanti o altri soggetti regolarmente incaricati, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico.

La casetta dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'attività e per le tipologie di prodotti indicate nella domanda e valutate ai fini dell'assegnazione. L'allestimento effettivamente realizzato dovrà essere sostanzialmente conforme alla proposta presentata, con particolare riferimento agli elementi che abbiano concorso all'attribuzione del punteggio. Sono consentiti adattamenti e modifiche di dettaglio che non alterino le caratteristiche qualitative e sostanziali della proposta valutata.

Le casette saranno inserite nell'allestimento coordinato della manifestazione e potranno essere consegnate con decorazioni esterne predisposte dal Comune. I soggetti assegnatari sono tenuti a preservare l'unitarietà e il decoro dell'allestimento complessivo.

È fatto espresso divieto di:

- apporre all'esterno della casetta luminarie, luci colorate, bandiere, striscioni, insegne luminose, elementi pubblicitari o di sponsorizzazione e ulteriori decorazioni non preventivamente autorizzati dal Comune;
- installare ombrelloni, tende, coperture, chiusure laterali o altre strutture di protezione

- non autorizzate;
- coprire le casette, anche durante gli orari di chiusura, con teli, nylon o materiali analoghi visibili all'esterno, salvo specifiche indicazioni impartite dal Comune;
 - apportare modifiche strutturali alle casette o effettuare forature, fissaggi, verniciature o altri interventi suscettibili di danneggiarne pareti, copertura, infissi, impianti o altre componenti;
 - occupare spazi diversi o maggiori rispetto a quelli assegnati, fatta eccezione per gli spazi e gli elementi aggiuntivi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico;
 - mettere in funzione apparecchiature o attrezzature non dichiarate o non autorizzate, qualora la preventiva dichiarazione o autorizzazione sia richiesta in relazione alle caratteristiche dell'impianto, alla potenza disponibile o alle esigenze di sicurezza;
 - esporre, vendere o somministrare prodotti sostanzialmente diversi da quelli indicati nella domanda e sulla base dei quali è stata valutata la proposta;
 - depositare all'esterno della casetta merci, imballaggi, contenitori, rifiuti, attrezzature o altro materiale, al di fuori degli spazi e delle modalità eventualmente individuati dal Comune;
 - collocare arredi, espositori o altre attrezzature in corrispondenza delle vie di transito, dei percorsi di esodo, degli accessi ai mezzi di soccorso o dei dispositivi e impianti di sicurezza;
 - produrre emissioni sonore suscettibili di arrecare disturbo o di interferire con la diffusione sonora generale della manifestazione.

ART. 3 – DIFFUSIONE SONORA

Al fine di assicurare un'atmosfera unitaria della manifestazione ed evitare sovrapposizioni sonore, durante gli orari di apertura non è consentito l'utilizzo autonomo di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, casse portatili, radio, televisori o altri dispositivi con emissione sonora percepibile all'esterno della casetta.

Sono fatte salve eventuali attività di animazione, dimostrazione o intrattenimento preventivamente autorizzate dal Comune.

L'eventuale diffusione musicale generale nelle aree del mercatino sarà organizzata unitariamente secondo le modalità stabilite dal Comune.

ART. 4 – ENERGIA ELETTRICA, APPARECCHIATURE E SICUREZZA

La fornitura di energia elettrica è assicurata nei limiti della capacità degli impianti disponibili e della potenza autorizzata per ciascuna casetta in relazione alla tipologia di attività e alle apparecchiature dichiarate.

Le apparecchiature utilizzate dovranno essere conformi alla normativa vigente, mantenute in condizioni di sicurezza e preventivamente dichiarate secondo le modalità indicate dal Comune.

Non è consentito utilizzare apparecchiature ulteriori o aventi caratteristiche o potenze diverse da quelle dichiarate qualora ciò possa determinare il superamento della potenza disponibile, interferire con gli impianti della manifestazione o comprometterne la sicurezza.

È vietata qualsiasi manomissione o modifica degli impianti e delle dotazioni della casetta.

L'utilizzo di apparecchiature di cottura o preparazione, comprese quelle alimentate a gas o mediante altri combustibili, è subordinato al rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza applicabili. Il soggetto assegnatario dovrà essere in possesso della documentazione richiesta in relazione alle apparecchiature utilizzate e rispettare le dotazioni e le misure di sicurezza individuate per la specifica postazione.

Le eventuali aree tecniche esterne sono autorizzabili esclusivamente quando necessarie per apparecchiature che, per caratteristiche, dimensioni, produzione di calore, vapori o altre condizioni di utilizzo, non possano essere collocate in sicurezza all'interno della casetta. La compatibilità è verificata con riferimento alla specifica postazione e alla configurazione definitiva della manifestazione. L'area tecnica è destinata esclusivamente alle apparecchiature autorizzate e non può essere utilizzata per vendita o somministrazione al pubblico, esposizione o deposito di merci, tavoli, sedute o ulteriori strutture non autorizzate.

Sulla base della configurazione definitiva delle aree, dell'assegnazione delle casette e delle apparecchiature dichiarate, il Comune, anche attraverso il professionista incaricato della sicurezza della manifestazione, potrà impartire prescrizioni e individuare dotazioni di sicurezza riferite alle singole postazioni. Tali prescrizioni costituiscono condizione per l'utilizzo della postazione. Non è consentito introdurre apparecchiature o attrezzature non dichiarate che possano incidere sulle condizioni di sicurezza, salvo preventiva autorizzazione e verifica di compatibilità.

ART. 5 – PULIZIA, GESTIONE DEI RIFIUTI E NEVE

Ciascun soggetto assegnatario è tenuto a mantenere costantemente puliti e decorosi la casetta e gli spazi di propria pertinenza e a provvedere alla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività.

La raccolta differenziata dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal Comune e dal soggetto gestore del servizio. Le indicazioni operative relative alla manifestazione, comprese quelle connesse all'eventuale adesione al progetto EcoEvento, costituiscono specificazione delle disposizioni del presente Disciplinare e devono essere osservate per tutta la durata dell'evento.

I rifiuti potranno essere conferiti anche durante gli orari di apertura esclusivamente nei punti o nelle aree di raccolta individuati per la manifestazione. È vietato abbandonare o depositare rifiuti, sacchi, cartoni, imballaggi o contenitori all'esterno delle casette o in altri spazi comuni non destinati al conferimento, nonché utilizzare a tale scopo i cestini stradali destinati al pubblico.

Ciascun soggetto assegnatario è tenuto a effettuare correttamente la separazione delle diverse frazioni, utilizzare le dotazioni secondo la relativa destinazione, ridurre ove richiesto il volume di cartoni e imballaggi e informare delle modalità di conferimento il personale e gli altri soggetti impiegati nella casetta. Per le attività alimentari e di somministrazione si applicano inoltre le specifiche prescrizioni comunicate in relazione ai materiali utilizzati per il servizio al pubblico e alla gestione delle frazioni prodotte.

Il numero, la collocazione, gli orari e le modalità di utilizzo dei punti di raccolta saranno definiti dal Comune in relazione alla configurazione delle due aree e alle indicazioni del gestore del servizio. Le relative istruzioni saranno comunicate prima dell'avvio della manifestazione e potranno essere aggiornate per esigenze organizzative.

In caso di nevicate, ciascun soggetto assegnatario è tenuto a collaborare al mantenimento in condizioni di sicurezza dello spazio immediatamente prospiciente la propria casetta, secondo le indicazioni impartite dal Comune e dal personale incaricato.

ART. 6 – ACCESSO ALLE AREE E APERTURA E CHIUSURA

L'accesso alle aree dei mercatini con automezzi è consentito esclusivamente negli orari e secondo le modalità individuati dal Comune. Le disposizioni per approvvigionamento, carico e scarico, comprese eventuali limitazioni relative ai veicoli, saranno comunicate prima dell'avvio della manifestazione; al di fuori delle fasce autorizzate non è consentito l'accesso o la permanenza di veicoli nelle aree interessate.

Le modalità di apertura e chiusura delle aree dei mercatini saranno definite dal Comune e comunicate prima dell'avvio della manifestazione.

Qualora, per esigenze organizzative, sia richiesta l'individuazione di uno o più referenti tra i soggetti assegnatari per attività materiali connesse all'apertura o alla chiusura delle aree, i relativi nominativi saranno comunicati al Comune nell'ambito delle riunioni organizzative.

Resta fermo l'obbligo di rispettare integralmente i giorni e gli orari di apertura al pubblico stabiliti dall'Avviso pubblico.

ART. 7 – CUSTODIA E RICONSEGNA

Ciascun soggetto assegnatario è responsabile della custodia della casetta, delle chiavi e del lucchetto ricevuti, nonché delle merci, delle attrezzature e degli altri beni introdotti al suo interno.

La consegna della casetta e delle relative dotazioni sarà documentata mediante apposito verbale, nel quale saranno indicate le dotazioni consegnate e potranno essere annotate le condizioni della struttura.

Al termine della manifestazione la casetta dovrà essere completamente sgomberata, pulita e riconsegnata nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta, fatto salvo il normale deterioramento conseguente a un uso corretto.

La casetta dovrà essere riconsegnata aperta e accessibile. Il lucchetto dovrà essere rimosso e restituito al Comune unitamente a tutte le chiavi ricevute.

La regolare riconsegna della casetta e delle relative dotazioni sarà verificata ai fini della restituzione del deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico e dal contratto.

ART. 8 – DISCIPLINA DELLA VENDITA E DELLA SOMMINISTRAZIONE

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti e degli articoli riconducibili alla proposta presentata e ammessa all'esito della procedura di selezione.

I soggetti assegnatari sono tenuti a esporre, vendere e, ove previsto, somministrare esclusivamente prodotti e articoli coerenti con quanto indicato nella domanda e valutato ai fini dell'assegnazione, ferme restando le variazioni dell'assortimento che non modifichino sostanzialmente le caratteristiche della proposta selezionata.

Le attività di vendita e somministrazione dovranno essere esercitate nel rispetto della normativa vigente, compresi gli obblighi in materia di certificazione fiscale delle operazioni, esposizione dei prezzi e tutela delle persone consumatrici.

I soggetti assegnatari devono garantire che i prodotti e gli articoli offerti in vendita siano:

- conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti e, ove applicabile, di marcatura CE;
- nel caso di prodotti alimentari, conformi alla normativa in materia di sicurezza alimentare, igiene, conservazione, preparazione, manipolazione, tracciabilità, etichettatura e informazione sugli allergeni;
- conformi alla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, marchi, denominazioni protette e indicazioni relative all'origine e alla provenienza dei prodotti.

Per l'esercizio delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere posseduti tutti i requisiti e assolti tutti gli adempimenti amministrativi e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Le caratteristiche dei prodotti dichiarate nella domanda e considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio, con particolare riferimento alla produzione propria, artigianalità, tipicità, provenienza territoriale e alle altre caratteristiche qualitative dichiarate, dovranno trovare effettivo riscontro nei prodotti commercializzati durante la manifestazione.

I soggetti assegnatari sono direttamente responsabili della provenienza, conformità e sicurezza dei prodotti commercializzati e della regolarità delle attività di vendita e somministrazione svolte, sollevando il Comune di Castelfranco Veneto da responsabilità derivanti da violazioni o inadempimenti agli stessi imputabili.

Il Comune si riserva di verificare la corrispondenza tra la proposta valutata e i prodotti effettivamente commercializzati. In caso di prodotti non conformi alla proposta ammessa o alle disposizioni dell'Avviso pubblico potrà esserne richiesta l'immediata rimozione, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dall'Avviso pubblico e dal contratto.

ART. 9 – ALLESTIMENTI E SERVIZI GENERALI

Il Comune di Castelfranco Veneto cura l'allestimento generale delle aree destinate ai mercatini, coordinandolo con il progetto complessivo della manifestazione "Natale sotto le Mura 2026/2027" e con gli allestimenti e le installazioni luminose previsti nel centro storico per il periodo delle festività.

Le casette saranno inserite in un progetto unitario di allestimento delle rispettive aree. Eventuali decorazioni o elementi scenografici predisposti dal Comune dovranno essere mantenuti integri per tutta la durata della manifestazione e non potranno essere rimossi, modificati, coperti o alterati dai soggetti assegnatari.

Restano a carico di ciascun soggetto assegnatario l'allestimento e l'arredamento della casetta, gli eventuali elementi esterni autorizzati, le dotazioni necessarie alla propria attività non fornite dal Comune e le eventuali coperture assicurative relative a merci, attrezzature e altri beni introdotti nella casetta.

La pulizia generale degli spazi comuni della manifestazione è assicurata nell'ambito dell'organizzazione generale dell'evento, ferma restando la responsabilità di ciascun soggetto assegnatario per la propria postazione e per la corretta gestione e il conferimento dei rifiuti prodotti dalla propria attività secondo il presente Disciplinare e le indicazioni operative impartite.

L'eventuale presenza di personale incaricato dal Comune per attività organizzative, tecniche o di sorveglianza generale non comporta l'assunzione di obblighi di custodia delle singole casette o dei beni in esse contenuti.

Il Comune si riserva di collocare e organizzare, in una o entrambe le aree della manifestazione, casette, strutture o spazi non destinati all'assegnazione commerciale, finalizzati, a titolo esemplificativo, all'informazione e all'accoglienza, alla promozione turistica e territoriale, alla partecipazione delle associazioni, ad attività culturali, sociali, laboratoriali o di animazione e agli altri servizi connessi alla manifestazione. A tali strutture potranno essere abbinati spazi esterni per attività compatibili con il progetto organizzativo e di sicurezza, senza che ciò attribuisca analoghe facoltà ai soggetti assegnatari delle casette commerciali.

Il Comune individua altresì, nell'ambito dell'organizzazione generale dell'evento, i servizi igienici e le relative modalità di accesso, tenendo conto della distribuzione delle attività nelle due aree e delle esigenze di accessibilità. Ubicazione, orari e modalità di utilizzo saranno comunicati prima dell'avvio della manifestazione.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun soggetto assegnatario è direttamente responsabile dei danni causati a persone o cose in conseguenza dell'attività esercitata, dei prodotti commercializzati o somministrati, degli allestimenti, delle attrezzature e delle installazioni utilizzate, nonché delle condotte proprie e del personale dipendente, dei collaboratori, coadiuvanti o di altri soggetti dei quali si avvalga nello svolgimento dell'attività.

A tal fine, ciascun soggetto assegnatario dovrà essere munito, per l'intera durata della manifestazione, di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), riferita all'attività esercitata nell'ambito della manifestazione. La relativa documentazione dovrà essere prodotta al Comune prima della consegna della casetta, secondo le modalità che saranno comunicate.

Ciascun soggetto assegnatario è altresì direttamente responsabile, nell'ambito degli spazi e delle attività di propria competenza, dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche durante le operazioni di allestimento e disallestimento.

La custodia delle merci, delle attrezzature, degli arredi e degli altri beni introdotti nella casetta rimane a carico del soggetto assegnatario. L'eventuale servizio di sorveglianza generale dell'area predisposto dal Comune non costituisce servizio di custodia delle singole casette o dei beni in esse contenuti.

Il Comune di Castelfranco Veneto non risponde di furti, sottrazioni, smarrimenti o danneggiamenti dei beni di proprietà o nella disponibilità dei soggetti assegnatari, salvo che il danno sia direttamente imputabile al Comune secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 – PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE, MODIFICHE E SOPRAVVENIENZE

Il Comune potrà impartire, anche successivamente all'assegnazione, prescrizioni tecniche, organizzative e di sicurezza necessarie al regolare svolgimento della manifestazione. Tali prescrizioni sono vincolanti per i soggetti assegnatari e non potranno comportare modifiche sostanziali alle condizioni della procedura di assegnazione stabilite dall'Avviso pubblico.

In presenza di situazioni che possano compromettere la sicurezza o il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune potrà disporre l'immediata cessazione della condotta non conforme, la disattivazione o rimozione di apparecchiature, strutture o arredi non autorizzati e, nei casi di particolare gravità, la chiusura temporanea della casetta, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dall'Avviso pubblico e dal contratto.

Per motivate esigenze organizzative, tecniche, di sicurezza o di interesse pubblico, nonché in conseguenza di provvedimenti delle autorità competenti o di eventi di forza maggiore, il Comune potrà apportare modifiche alla configurazione delle aree, alla collocazione delle casette, al calendario e agli orari della manifestazione, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti assegnatari.

Le modifiche al calendario o agli orari che non comportino una sostanziale riduzione della durata complessiva della manifestazione non danno diritto a riduzioni o rimborsi del corrispettivo.

In caso di eventi di forza maggiore, provvedimenti delle autorità competenti o altre circostanze sopravvenute che impediscano o limitino in misura sostanziale lo svolgimento della manifestazione, il Comune potrà disporre la sospensione, la riduzione o la cessazione anticipata; le eventuali conseguenze sul corrispettivo saranno determinate in relazione alla durata e all'effettivo svolgimento, secondo quanto previsto dal contratto.

ART. 12 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

L'inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinare comporta l'applicazione delle misure previste dall'Avviso pubblico e dal contratto in relazione alla natura e alla gravità dell'inadempimento, comprese, nei casi previsti, la trattenuta totale o parziale del deposito cauzionale, la sospensione dell'attività o la decadenza dall'assegnazione.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si rinvia all'Avviso pubblico, al contratto di assegnazione, alle prescrizioni tecniche e organizzative comunicate dal Comune e alla normativa vigente applicabile.

In caso di contrasto, le disposizioni dell'Avviso pubblico relative alla procedura di selezione, all'assegnazione e alle condizioni economiche prevalgono sulle disposizioni del presente Disciplinare.